


**T.A.R. CAMPANIA**  
**Sezione staccata di Salerno (sezione prima)**

*Integrazione del contraddittorio nel ricorso n. 844/2011  
pendente dinanzi al TAR Campania, I sez. di Salerno*

La I sez. di Salerno del TAR Campania con Ordinanza n. 2093/2011 e Decreto presidenziale n. 1 del 4/1/2012 ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami **“a tutte le cooperative collocate in graduatoria” definitiva**, approvata con delibera della G.C. di Salerno n. 198 del 18.2.2011, riguardante l'assegnazione delle aree ricadenti nel PEEP, con la notifica per sunto del seguente ricorso n. 844/2011: **T.A.R. CAMPANIA, SEZIONE DI SALERNO -RICORSO** della società cooperativa ALTHAEA, in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa dal Prof. Avv. Andrea Di Lieto, col quale elett.te domicilia in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 143, **CONTRO** il Comune di Salerno ed altri **PER L'ANNULLAMENTO** della delibera di G.C. n. 198/2011, per quanto d'interesse dei verbali della Commissione assegnazione aree PEEP di Salerno, dell'art. 7, punto a4) del relativo bando e di tutti gli atti presupposti e connessi. **FATTO:** Il ricorrente ha presentato domanda per l'assegnazione di un'area del PEEP. La Commissione, dopo aver escluso numerosi concorrenti per omessa presentazione di referenze bancarie o per omessa allegazione di dichiarazioni, ha accolto i ricorsi proposti dagli esclusi ed ha redatto la graduatoria definitiva, che vede il ricorrente graduato al posto 62, a fronte di 59 aree assegnabili. Con delibera 198/2011 la G.C. di Salerno ha approvato la graduatoria finale e gli atti della Commissione, di cui col ricorso de quo il ricorrente ha chiesto



l'annullamento in parte qua rappresentando che avrebbe dovuto risultare utilmente graduato, come risulta dagli avanzati 4 motivi di **DIRITTO**: Col 1° di essi ha censurato la mancata esclusione delle cooperative che non avevano presentato la dichiarazione sostitutiva prescritta dal bando anche in riferimento al vicepresidente od altri soggetti muniti della rappresentanza; col 2° ha censurato l'ammissione di chi non aveva prodotto la dichiarazione dei soggetti cessati dalla carica; col 3° ha censurato la riammissione di 5 cooperative che non avevano validamente dichiarato le referenze bancarie in loro possesso; col 4° ha contestato il punteggio assegnato a varie cooperative in relazione alle referenze bancarie presentate. Il ricorso è stato notificato al Comune di Salerno e ad alcuni controinteressati il 19.4.2011. Con decreto presidenziale 383/2011 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio; altra integrazione, da effettuarsi entro il 15.1.2012, è stata poi disposta, per pubblici proclami, con Ordinanza 2093/2011 e Decreto presidenziale 1/2012, Ordinanza 2093/2011 con la quale è stata anche fissata l'udienza del 22 marzo 2012 per il prosieguo della discussione del ricorso nella fase di merito.

Salerno, 5 gennaio 2012

Prof. Avv. Andrea Di Lieto

